

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 158/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra Gr. Si. con il presente ricorso si oppone alla cartella di pagamento n. 022 2011 00169443 29 emessa da Equitalia Esatri spa a seguito iscrizione a ruolo accertamento n. TMJM30379 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Brescia- AGENZIA Brescia 1.

Il motivo del ricorso è la irritalità della notifica dell'Avviso di Accertamento, dal quale deriva poi la nullità della cartella di pagamento.

La ricorrente infatti lamenta di non avere mai ricevuto la notifica del su menzionato avviso e che in sede di accesso presso l'Ufficio ha estratto copia dell'atto unitamente alla ricevuta che attestava la avvenuta notifica a mezzo servizio postale.

Certa di non aver mai ricevuto tale avviso, la ricorrente ha formulato querela di falso ed ha chiesto al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare che l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento n. TMJM30379 inerente il periodo d'imposta 2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Brescia non è stato consegnato personalmente alla sig.ra Gr. Si. e che la firma posta sullo stesso è falsa.

Ne discende che in difetto di notifica dell'avviso, l'iscrizione a ruolo del tributo e la notifica della cartella realizzano una situazione procedurale illegittima, caratterizzata da una fase impositiva non preceduta, come prescrive la legge, da quella dell'accertamento, ossia dalla presenza della sola fase di riscossione di un tributo relativamente al quale è mancata del tutto la procedura di accertamento in contraddittorio con il contribuente.

L'Ufficio, nelle proprie controdeduzioni, nel confermare innanzi tutto la validità del proprio operato informa che nel caso in oggetto la notifica dell'avviso di accertamento si è perfezionata in data 08/09/2010 con la consegna dell'atto nelle mani del signor Sa. Br., coniuge convivente della ricorrente, come risulta dallo stato di famiglia allegato agli atti.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La ricorrente, con memoria difensiva depositata in data 04/11/2011 nel ribadire quanto già esposto, contesta quanto precisato dall'Ufficio circa la validità ed efficacia della notifica e fa presente che l'art. 160 c.p.c. non si limita a disporre la nullità della notifica solo "se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto", ma prevede altresì la nullità della notifica ove vi sia incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data". All'uopo si evidenzia che non è dato sapere alla stregua di quali elementi, L'Amministrazione sia giunta alla conclusione che l'avviso di accertamento sia stato consegnato nelle mani del sig. Sa. Br. essendo la firma posta in calce all'avviso di ricevimento illeggibile.

La Commissione, visti gli atti e sentite le parti, ritiene di accogliere la tesi della parte ricorrente, in quanto effettivamente la firma risulta illeggibile e l'Ufficio non ha dato prova di quanto asserito, cioè che la notifica è avvenuta a mani del coniuge convivente.

Si ritiene inoltre di compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese compensate.